



Istituto Autonomo Case Popolari
Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA ORGANIZZATIVA SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
DELIBERAZIONE N. 111 ANNO 2016

OGGETTO:

TRAPANI – IACP -APPROVAZIONE "REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016".

L'anno duemilasedici, addì 4 del mese di Novembre in Trapani, nei locali dell' Ufficio dell' Istituto Autonomo per le case Popolari, sito nel Piazzale Falcone e Borsellino, civico 15.

Il Commissario ad Acta (Ignazio Gentile) Nominato con D.A. n.28/Gab. del 30/09/2016.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, il Dr. Pietro Savona Capo Area Organizzativa;

Sulla scorta ed in conformità dello schema di provvedimento predisposto dal Servizio Risorse Umane e Organizzazione dell'Area Organizzativa adotta la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso che:

- con D.C. n. 88/2015 è stato approvato il Regolamento per la ripartizione del fondo per incentivi alla progettazione e pianificazione come previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, ora abrogato per effetto del D.Lgs. 50/2016.

- l'art. 113 D.Lgs. 50/2016 ha riscritto la disciplina degli incentivi del personale già denominato fondo per la progettazione ed ora trasformato in fondo per le funzioni tecniche e, pertanto, occorre modificare il regolamento interno per l'incentivo al personale;

- con la Delibera. n. 18 Corte dei Conti, Sez. Autonomie del 13 maggio 2016, n. 18, la sezione delle autonomie della Corte dei conti ha fornito talune precisazioni in merito ai principi di diritto circa gli incentivi alla progettazione delle opere pubbliche, precisando che: 1. il relativo riconoscimento non presuppone necessariamente che l'attività di progettazione sia svolta all'interno dell'ente; 2. possono essere riconosciuti anche in favore delle figure professionali che svolgano le attività di carattere amministrativo. “ In linea con quanto previsto dai criteri di delega (art. 1, comma 1, lett. rr) contenuti nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, la nuova normativa, sostitutiva della precedente, abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7 ter ed introduce, all'art. 113, nuove forme di “incentivazione per funzioni tecniche”. Disposizione, quest'ultima, rinvenibile al Tit. IV del d.lgs. n. 50/2016 rubricato “Esecuzione”, che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti e, più in generale, per le attività tecnico burocratiche, prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la realizzazione corretta dell'opera.

Le nuove disposizioni, tuttavia, sulla base dell'articolata disciplina transitoria contenuta negli articoli 216 e 217, troveranno applicazione per le sole attività poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore, ossia il 19 aprile 2016.” La materia è oggi regolata dal nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), ed in particolare dall'art. 113 con il quale si confermano alcune disposizioni e principi della precedente disciplina (da ultimo contenuta nell'art. 93, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 come da ultimo modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90).

Le nuove disposizioni, in vigore dal 19 aprile 2016, prevedono in sintesi che i regolamenti devono essere uniformati ai seguenti principi:

1. tutti gli oneri inerenti la progettazione in senso stretto e lato e l'esecuzione (gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo) devono essere previsti nel quadro economico dell'opera (stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti);
2. le somme che possono essere destinate alla incentivazione del personale non possono superare il 2% degli importi a base d'asta;
3. la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare;
4. tali somme devono riferirsi esclusivamente alle attività di programmazione della spesa per investimenti, alla verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico;
5. l'80% del 2% previsto è riservato, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori mentre il restante 20% (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici;
6. una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento o altre analoghe iniziative;
7. il sistema di ripartizione è determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui sopra.

VISTO

Il nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti n.28/Gab. Del 30/09/2016 di proroga del Sig. Ignazio Gentile a Commissario ad Acta dell'Istituto;

DELIBERA

APPROVARE per le motivazioni esposte nelle premesse, il Regolamento per la ripartizione del fondo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 D.Lgs. 50/2016, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che le regole fissate dal nuovo Regolamento valgono per i lavori/forniture/servizi per i quali al 20/4/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, è stato approvato il finanziamento dell'intervento mentre per i lavori per i quali al 20/4/2016 era già stato approvato il progetto esecutivo (o ultimo livello di progettazione da porre a base dell'affidamento) continua ad applicarsi il precedente Regolamento approvato ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 163/2006;

DARE MANDATO al Direttore Generale dell'Istituto di convocare la Delegazione Trattante per sottoporre il presente Regolamento.

TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale dell'Istituto ed all'OIV.

IL SEGRETARIO
(F.to Dr. Pietro SAVONA)

IL COMMISSARIO AD ACTA
(F.to Ignazio GENTILE)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig. Pietro GIURLANDA